



ODV DAL 1991  
**ASSOCIAZIONE DOWN**  
Friuli Venezia Giulia  
SEZIONE DI PORDENONE

VIA DON LUIGI STURZO 8  
33170 - PORDENONE  
TEL: 335.5313872  
MAIL: [associazione@downfvg.it](mailto:associazione@downfvg.it)

Esente da imposta di registro e di bollo ai sensi  
dell'art. 82, c.3 – c.5 del D.LGS. 3 luglio 2017, n. 117

# STATUTO SOCIALE

# STATUTO

## **Titolo I** **Disposizioni generali**

### **Art. 1** **Denominazione - Sede – Durata**

1. E' costituita un'Organizzazione di Volontariato (ODV), senza personalità giuridica, denominata **“Associazione Down Friuli Venezia Giulia - Sezione di Pordenone ODV”**, con sede a Pordenone, per brevità, di seguito detta Associazione.

2. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

3. L'eventuale successivo cambio di sede, all'interno dello stesso Comune, non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

L'Associazione, per il perseguimento ed il raggiungimento delle finalità statutarie, può costituire ulteriori sedi periferiche anche ad di fuori del territorio provinciale o regionale, con la sola delibera del Consiglio Direttivo.

4. L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo ODV nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, tale scopo, viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

5. L'attività dell'Associazione si pone in continuità con l'esperienza maturata dall'Associazione Down FVG costituita nel 1991 la cui presente sezione ne è emanazione e il cui statuto si adegua e ne recepisce i contenuti.

6. L'Associazione potrà aderire ad eventuali coordinamenti regionali e nazionali di associazioni per la tutela e il sostegno di persone con sindrome di Down o altre disabilità, per condividere azioni comuni e di interesse generale. L'Associazione potrà altresì aderire o stipulare accordi ad altri enti ed organizzazioni sia pubbliche che private che condividano le proprie finalità.

### **Art. 2** **Statuto**

L'Associazione si configura quale organizzazione di volontariato (ODV), ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore) e s.m.i., nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

### **Art. 3** **Carattere associativo**

1. L'Associazione è organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni gratuite prestate dei volontari associati.

2. Essa opera nel territorio della Repubblica Italiana.

3. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'Associazione.

#### **Art. 4** **Finalità**

1. L'Associazione è costituita per esercitare, in via esclusiva o prevalente, attività di interesse generale, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui dell'art.5 comma 1 lettere a), d), i) l), p), q), s), t), u), w) del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

- t) organizzazione e gestione di attività sportive

- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare l'Associazione attuerà i predetti obiettivi mediante le seguenti specifiche attività:

- operare a favore delle persone con sindrome di Down attraverso interventi che concorrano, nell'ambito della co-progettazione, al sostegno del "sistema integrato" di interventi e servizi sociali con finalità di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia nonché misure di solidarietà sociale rivolte alle loro famiglie;

- dare ai familiari, ad iniziare dalla fase più critica della nascita di un bambino con sindrome di Down, sostegno psicologico, informazioni corrette, appoggi pratici, occasioni di incontro e di scambio di informazioni ed esperienze;
  - ottenere il miglior inserimento della persona con sindrome di Down nelle strutture scolastiche, nelle attività lavorative e del tempo libero;
  - affrontare i problemi delle persone adulte e quelli legati alla possibilità di una vita autonoma;
  - contribuire allo studio, alla ricerca scientifica, alla sperimentazione, all'informazione sulla sindrome, sulle cause che la provocano, sui problemi e sulle conseguenze che essa comporta nei suoi diversi aspetti sociali, familiari, psicologici, giuridici, sanitari, assistenziali, previdenziali, economici e morali;
  - sensibilizzare la pubblica opinione mediante la divulgazione di una corretta informazione scientifica sulla natura e sulle possibilità di prevenzione, diagnosi precoce, di terapia della sindrome;
  - offrire agli organi legislativi e di governo Statali, Regionali e Locali una responsabile collaborazione nell'applicazione delle norme vigenti, nella formulazione di piani e programmi, nello studio di nuovi provvedimenti, esplicando, ove occorra, opera di persuasione, stimolo e pressione;
  - collaborare con associazioni, centri ed altre istituzioni che operano a favore delle persone disabili, al fine di studiare ed attuare azioni comuni nell'interesse delle persone Down;
  - contribuire alla formazione, preparazione ed aggiornamento degli operatori socio - assistenziali e della sanità, di quelli scolastici e parascolastici;
  - promozione e formazione delle figure degli amministratori di sostegno e dei tutori, che vengono nominati dall'Autorità giudiziaria;
  - promuovere la parità di trattamento, la tutela dei diritti e il contrasto a fenomeni di discriminazione attuati nei confronti di persone con sindrome di Down, in applicazione alle convenzioni ONU e alle leggi nazionali e locali;
  - reperire i fondi occorrenti al perseguimento degli scopi di cui al presente statuto, anche convenzionandosi con enti pubblici e privati o mediante pubbliche sottoscrizioni.
2. E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.
3. L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie, strumentali e direttamente connesse a quelle istituzionali, nei limiti consentiti dall'art.6 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e successive modifiche ed integrazioni.
4. L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi i volontari e i dipendenti, al fine di finanziare le proprie attività nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

## **Titolo II**

### **Risorse ed attività economiche**

#### **Art. 5**

#### **Patrimonio**

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. n. 117/2017, da:
- (a) quote associative;
  - (b) erogazioni liberali di associati e terzi;
  - (c) donazioni e lasciti testamentari;

- (d) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
  - (e) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
  - (f) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
  - (g) rendite patrimoniali;
  - (h) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017;
  - (i) dai beni dell'Associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.
2. L'Associazione può acquistare beni mobili anche registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività e sono ad essa intestati. Può, inoltre, accettare donazioni, trust, vincoli di destinazione d'uso e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto.
3. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

### **Art. 6** **Durata del periodo di contribuzione**

1. Le quote sociali e i contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.
2. Le quote sociali dei nuovi aderenti sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. La qualità di associato non si perde nel caso che il versamento avvenga in ritardo purché entro l'anno solare; dopo tale data l'associato viene d'ufficio considerato recedente e per essere riammesso dovrà presentare nuova domanda.
- L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno in corso e non ha alcun diritto di ripetere quanto da esso versato.

### **Art. 7** **Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale**

Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Essi dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.

### **Art. 8** **Responsabilità ed assicurazione**

1. L'Associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti e nessuno degli aderenti può per questi essere ritenuto individualmente responsabile.
2. Gli aderenti all'Associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.
3. L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.

4. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

### **Titolo III** **Associati**

#### **Art. 9** **Ammissione**

1. All'associazione possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che condividano gli obiettivi perseguiti dall'Associazione e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera o con le loro competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge, in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.
2. Possono altresì associarsi anche altri enti del Terzo Settore (persone giuridiche). Questi, se non appartenenti alla categoria del volontariato, in numero non superiore al 50% rispetto ai soci persone giuridiche classificati come organizzazioni di volontariato.
3. Gli associati si compongono in due categorie:
  - soci volontari.
  - soci ordinari.
4. Sono considerati soci volontari le persone fisiche che condividono gli obiettivi perseguiti dall'Associazione e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera o con le loro competenze e conoscenze. I soci volontari possono essere esentati dal versamento della quota sociale definita annualmente dal Consiglio Direttivo.
5. Sono considerati soci ordinari le persone fisiche e persone giuridiche che condividono gli obiettivi perseguiti dall'Associazione partecipando alle sue attività e che concorrono al suo sostentamento mediante il versamento di una quota sociale definita annualmente dal Consiglio Direttivo.
6. L'ammissione degli associati viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, ed ha effetto all'atto del versamento della quota sociale. L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto, entro 60 giorni dalla data della domanda, all'aspirante socio rifiutato.
7. La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

#### **Art. 10** **Diritti degli associati**

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
2. I soci di maggiore età, purché in regola con il pagamento della quota sociale, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea, essere eletti negli organi dell'Associazione, di eleggerli, approvare il bilancio e le eventuali modifiche statutarie.
3. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto e di esaminare i libri associativi.
4. Gli associati che svolgono attività di volontariato (soci volontari), oltre alla copertura assicurativa, hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dal Consiglio Direttivo.

## **Art. 11**

### **Doveri**

1. Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'Associazione senza fini di lucro.
2. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'Associazione, effettivamente sostenute e documentate.
3. Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.
4. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'Associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.
5. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di una quota associativa annuale ed a partecipare alle spese, almeno per l'importo che sarà determinato annualmente dal Consiglio Direttivo. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

## **Art. 12**

### **Recesso ed esclusione**

1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.
2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione dando opportuna comunicazione scritta.
3. L'associato che non abbia versato la quota associativa, che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, svolga attività in contrasto con quella dell'Associazione, può essere escluso dall'Associazione con deliberazione motivata dell'Assemblea.  
Contro il provvedimento di esclusione, il socio escluso può ricorrere al giudizio arbitrale con le modalità previste dall'art.26. L'associato che recede o viene escluso non può vantare diritti sul patrimonio dell'Associazione né richiedere la restituzione delle quote sociali o contributi versati.

## **Titolo IV**

### **Organi dell'Associazione**

## **Art. 13**

### **Organi**

1. Sono organi dell'Associazione:
  - a) l'Assemblea
  - b) il Consiglio Direttivo
  - c) il Presidente
  - d) il Segretario
  - e) l'Organo di Controllo e di Revisione Legale, quando ne ricorrano le condizioni e nei modi previsti dall'art. 30 c.2 e 31 c.1 del D.LGS 117/2017 e s.m.i.
  - f) il Collegio Arbitrale

2. Ai componenti degli organi associativi, ad eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

#### **Art. 14**

#### **Composizione dell'assemblea**

1. L'assemblea è composta da tutti i soci in carica che siano in regola con il versamento della quota sociale.
2. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa.
3. All'assemblea ogni avente diritto può delegare un altro associato tramite delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni associato presente può rappresentare al massimo altre 3 deleghe.

#### **Art. 15**

#### **Convocazione dell'assemblea**

1. L'assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.
2. Il Presidente convoca l'assemblea con avviso scritto, trasmesso con qualsiasi mezzo che consenta la prova della ricezione, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.
3. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro il 30 aprile.
4. L'assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'Associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.
5. L'assemblea può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta scritta e motivata di almeno 1/10 (un decimo) dei soci; in questo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere recapitata ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.

#### **Art. 16**

#### **Validità dell'assemblea**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

#### **Art. 17**

#### **Votazioni e deliberazioni dell'assemblea**

1. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.

2. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti salvo i casi espressamente previsti dallo statuto. Ai sensi dall'art. 24 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., è consentito il voto anche per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità di chi partecipa e vota.

3. Per le deliberazioni di modifica dello statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto di voto.

4. Per deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o estinzione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati.

5. L'assemblea può essere svolta anche tramite **il sistema dell'audio-video conferenza**, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede, il principio di parità di trattamento dei soci e, in particolare, a condizione che:

a) nell'avviso di convocazione vengano indicati anche i luoghi audio-video collegati nei quali i soci potranno effettuare il proprio intervento;

b) sia consentito:

- al Presidente dell'assemblea o suo delegato, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea se palese, o in differita mediante voto elettronico per le votazioni a scrutinio segreto, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente tutti gli interventi assembleari costituenti oggetto di verbalizzazione.

In questa ipotesi, la riunione assembleare deve ritenersi svolta nel luogo ove sono presenti, contemporaneamente, il Presidente dell'assemblea ed il soggetto verbalizzante (luogo ove dovrà essere stata convocata l'assemblea).

## **Art. 18**

### **Verbalizzazione dell'assemblea**

1. Le deliberazioni assembleari sono riportate in un verbale redatto dal Segretario verbalizzante nominato dalla stessa assemblea e sottoscritto dal Presidente.

2. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

## **Art. 19**

### **Compiti dell'assemblea**

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

- nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo;

- nomina e revoca i componenti degli organi di controllo quanto ne ricorrono le condizioni;

- approva il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;

- approva il bilancio preventivo e consuntivo;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sull'esclusione degli associati;

- delibera le modifiche statutarie;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione o la scissione dell'associazione.

- delibera sul trasferimento della sede dell'Associazione;

- deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

## **Art. 20** **Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di (3) tre e un massimo di (11) undici membri eletti dall'assemblea scelti tra persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati persone giuridiche.

2. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, il Consiglio Direttivo sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. In caso di esaurimento della lista, si provvederà alla convocazione dell'assemblea degli associati per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo mancanti rispetto al numero minimo previsto dallo statuto o dall'assemblea. I consiglieri così nominati durano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengano a trovarsi in situazione permanente di conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

3. I consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

4. Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

5. Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, in caso di parità nella votazione prevarrà quello del presidente; non è ammessa delega.

6. Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente con avviso scritto o con qualunque altro mezzo che consenta la prova di ricezione, contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione.

7. In caso di assoluta urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma o comunicazione telefonica.

8. Nella prima seduta, convocata dal presidente dell'Associazione, il Consiglio Direttivo, o in mancanza dal più sollecito dei consiglieri di nuova nomina, elegge tra i propri componenti il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente, ed il segretario.

9. E' altresì consentita l'adunanza del Consiglio Direttivo e la validità delle deliberazioni assunte, anche tramite **il sistema dell'audio-video conferenza**, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede, il principio di parità di trattamento dei membri, in particolare, a condizione che:

a) nell'avviso di convocazione vengano indicati anche i luoghi audio-video collegati nei quali i componenti potranno effettuare il proprio intervento;

b) sia consentito:

- al Presidente accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, costatare e proclamare i risultati delle deliberazioni;

- agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente tutti gli interventi costituenti oggetto di verbalizzazione.

In questa ipotesi, la riunione del Consiglio Direttivo deve ritenersi svolta nel luogo ove sono presenti, contemporaneamente, il Presidente ed il soggetto verbalizzante (luogo ove dovrà essere stata convocata la riunione).

## **Art. 21** **Durata e funzioni**

1. I consiglieri eletti durano in carica per un periodo di tre anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'assemblea.
2. Il Consiglio Direttivo svolge tutte le attività esecutive dell'Associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'assemblea.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni tre mesi e quando ne facciano richiesta almeno 2/3 dei consiglieri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Il Consiglio Direttivo:
  - ◆ svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'Associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
  - ◆ elegge il Presidente;
  - ◆ elegge il vicepresidente con funzioni vicarie;
  - ◆ assume il personale;
  - ◆ nomina il segretario;
  - ◆ fissa il regolamento di funzionamento dell'associazione;
  - ◆ stabilisce l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci;
  - ◆ sottopone all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
  - ◆ determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
  - ◆ delibera l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
  - ◆ nomina i propri rappresentanti negli organismi cui l'associazione aderisce;
  - ◆ accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci;
  - ◆ ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
  - ◆ nomina il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'Associazione;
  - ◆ prende atto dei recessi degli associati;
  - ◆ istituisce sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca;
  - ◆ sottopone all'assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto;
  - ◆ provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative.
5. Nell'esecuzione dei propri compiti il Consiglio Direttivo può farsi assistere da tecnici da esso nominati o da soci particolarmente esperti, i quali possono partecipare alle riunioni del consiglio senza diritto di voto.
6. L'associazione deve tenere i seguenti libri a cura del Consiglio Direttivo:
  - libro degli associati e dei volontari;
  - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali;
  - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo la seguente modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.

## **Art. 22 Il Presidente**

1. Il Presidente dura in carica (3) tre anni ed è rieleggibile.
2. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa.
3. In caso di impossibilità, impedimento o "vacatio" del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente.
3. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea ed il Consiglio Direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
4. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'assemblea e del Consiglio Direttivo curandone la custodia presso la sede dell'Associazione.

## **Art. 23 Il Segretario**

1. L'Associazione ha un Segretario nominato dal Consiglio Direttivo il quale coordina le attività associative ed inoltre:
  - a) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
  - b) cura la tenuta e la conservazione degli atti del Consiglio Direttivo;
  - c) è responsabile della corrispondenza dell'Associazione;
  - d) provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'Associazione;
  - e) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

## **Art. 24 Organo di Controllo e di Revisione Legale dei Conti**

1. Qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente per gli ETS, l'Assemblea nomina l'Organo di Controllo o di Revisione Legale dei Conti che potrà essere monocratico o collegiale.  
Nel secondo caso l'Organo di Controllo o di Revisione Legale dei Conti è costituito da tre componenti di cui uno con funzioni di presidente.
2. I componenti dell'Organo di Controllo e di Revisione Legale dei Conti sono individuati ed esercitano i poteri e le funzioni secondo quanto previsto dagli articoli 30 e 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e sue modifiche e integrazioni.
3. L'Organo di Controllo o di Revisione Legale dei Conti agiscono di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto, in forma non anonima.

**Titolo V**  
**Il bilancio**

**Art. 25**

**Bilancio consuntivo e preventivo**

1. Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dal Consiglio Direttivo e depositati presso la sede sociale dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti.
3. Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e debbono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea.
4. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all'assemblea per la loro approvazione rispettivamente entro il 30 aprile di ciascun anno.
5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.
6. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

**Titolo VI**  
**Norme finali e transitorie**

**Art. 26**

**Regolamento interno e Collegio arbitrale**

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e approvate dall'assemblea con le stesse procedure previste per lo statuto.
2. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile ma motivata, di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori quali giudicheranno "pro bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
3. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
4. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d'appello di Trieste il quale nominerà anche l'arbitro per la parte me non vi abbia provveduto.

**Art. 27**

**Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione**

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
3. In caso di scioglimento o cessazione dell'attività dell'Associazione i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del

Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

**Art. 28**  
**Rinvio**

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Pordenone, 18 luglio 2019

Il PRESIDENTE  
Michela Cesarin